

N. 22/2021 R.G.N.R.
N. 2993/2021 R.G. G.i.p.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TARANTO
REGISTRO GENERALE

8 NOV. 2022



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
ex art. 409 c.p.p.

Il Giudice per le indagini preliminari, Dott. Francesco Maccagnano

esaminata la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero in sede nel procedimento in epigrafe indicato, contro **SANSONETTI Nicole**, nata a Gernsbach (Germania) in data 31 luglio 1970, **GUARINO Felice**, nato a Taranto in data 29 novembre 1969, **CASTELLO Chiara**, nata a Taranto in data 28 novembre 1969 e **DURANTE Alberto**, nato a Taranto in data 2 ottobre 1956, indagati in relazione al reato di cui agli articoli 110, 646, 61 n. 7 e n. 11 c.p.;

rilevato che il P.M. in sede ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento anche nei confronti di **D'AVERSA Antonio**, indagato per il reato di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 74/2000 e nei confronti di **LISI Giuseppe**, indagato per il reato di cui agli articoli 56 e 640 c.p.;

considerato che il reato di cui al capo d'inculpazione provvisoria 1) non è perseguibile, sulla base delle seguenti ragioni:

Il reato di appropriazione indebita di cui al capo d'inculpazione provvisoria 1) risulta consumato in data 21 dicembre 2016: all'epoca, l'anzidetto delitto, come previsto ex art. 646, co. III c.p., era perseguibile d'ufficio laddove ricorresse una delle circostanze indicate al n. 11 dell'articolo 61 c.p..

Il terzo comma dell'articolo 646 è stato abrogato, tuttavia, dall'articolo 10 del d.lgs. n. 36/2018, la qual cosa ha reso l'appropriazione indebita, nella maggior parte dei casi, una fattispecie perseguibile soltanto su querela della persona offesa.

Ciò posto, va osservato che:

- il Legislatore, mediante l'articolo 11, co. I del d.lgs. n. 36/2018, ha introdotto l'articolo 649-bis c.p., il quale, nella sua formulazione originaria, prevedeva che *"per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640 terzo comma, 640-ter, quarto comma e per i fatti di cui all'articolo 646 secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale"*;
- il Legislatore, mediante l'articolo 1, comma 4, lett. v) della Legge del 9 gennaio 2019 n. 3 ha aggiunto alla fine del testo dell'anzidetto articolo le parole *"ovvero se la persona è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità"*;
- dalla disamina delle novelle legislative richiamate *supra* emerge che, dal 2018 in poi, l'appropriazione indebita aggravata ex art. 61, co. I, n. 11 c.p. era perseguibile d'ufficio soltanto laddove ricorresse un'aggravante ad effetto speciale; soltanto dal 2019 in poi l'anzidetta fattispecie è divenuta perseguibile d'ufficio anche nei casi in cui la persona offesa avesse riportato un danno di rilevante gravità.

Venendo al caso che ci occupa, può concludersi che l'appropriazione indebita di cui al capo 1):

- originariamente era perseguibile d'ufficio;
- dal 2018 in poi è divenuta perseguibile a querela di parte, stante la mancata integrazione di circostanze aggravanti ad effetto speciale;
- soltanto dal 2019 è tornata perseguibile d'ufficio, stante la contestazione dell'aggravante di cui all'articolo 61, co. I n. 7, c.p..

Ciò posto, pare opportuno rammentare che, come stabilito in **Cass. pen., Sez. II, 1 febbraio 2022, n. 4800**, "il regime di procedibilità d'ufficio previsto dall' art. 649-bis c.p., introdotto dal d.lg. 10 aprile 2018, n. 36 (modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3), **non si applica, ostandovi l'art. 2 c.p., ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, in conformità alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa**".

Considerato che il regime previsto dall'articolo 2 c.p. trova pacificamente applicazione in relazione alle condizioni di procedibilità – tra cui quelle previste dall'articolo 649-bis c.p.– deve ritenersi che l'ipotesi di perseguibilità d'ufficio dell'appropriazione indebita aggravata ex art. 61, co. I, n. 11 c.p. introdotta nel 2019 non possa essere applicata a fatti avvenuti anteriormente.

Tenuto anche conto dei principi espressi nella sentenza della Corte EDU Scoppola c. Italia, deve trovare applicazione, per quanto attiene al caso che ci occupa, la **lex mitior intermedia**, ovvero la disciplina che, tra l'aprile 2018 e il gennaio del 2019, prevedeva la perseguibilità a querela delle ipotesi di appropriazione indebita non caratterizzate da aggravanti ad effetto speciale.

Alcuna querela è stata sporta in relazione al delitto di cui al capo 1), il quale, dunque, non risulta perseguibile.

considerato che le considerazioni espresse *supra* valgono anche in riferimento al delitto di cui al capo d'incolpazione 2), tenuto conto delle condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame nell'ordinanza con la quale è stato annullato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di alcuni degli odierni indagati;

tenuto conto che i ristorni di cui al capo d'incolpazione 2) vanno considerati dei meri *post-facta* non punibili, successivi ad appropriazioni indebita già consumatesi;

considerato che non può ascrivarsi al D'Aversa il dolo specifico del delitto di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 74/2000, posto che le fatture per cui è procedimento sono state emesse non al fine di eludere la tassazione bensì al fine di creare "*falsi giustificativi di spesa*" in relazione alle cospicue anticipazioni effettuate nei confronti dei soci;

considerato che il Lisi si è limitato a redigere una mera istanza di erogazioni di contributi a fondo perduto, senza porre in essere artifici o raggiri di sorta;

P.Q.M.


Visti gli articoli 409 e ss. c.p.p.

DISPONE l'archiviazione del procedimento sopra indicato, ordinando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede;
Taranto, lì 7 novembre 2022

Il Giudice per le indagini preliminari
Dott. Francesco MACCAGNANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
07/11/2022

L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Claudia Sansaverino



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari – sede.

Il Pubblico Ministero Dr. Enrico Bruschi,

visti gli atti del procedimento iscritto nel registro notizie di reato a carico di

- 1) **SANSONETTI Nicole**, nata a Gernsbach (Germania) il 31.07.1970, residente in Taranto alla via Brest n. 2, difesa di fiducia dall'avv. Gianluca MONGELLI del foro di Taranto.
- 2) **GUARINO Felice**, nato a Taranto il 29.11.1969, residente in Taranto alla via Brest n. 2, difeso di fiducia dall'avv. Carlo RAFFO del foro di Taranto.
- 3) **CASTELLO Chiara**, nata a Taranto il 28.11.1969, residente in Taranto alla via Portaerei n. 7,
- 4) **DURANTE Alberto**, nato a Taranto il 02.10.1956 ed ivi residente alla via Campania n. 148,

per i seguenti fatti-reato:

SANSONETTI Nicole, GUARINO Felice, CASTELLO Chiara, DURANTE Alberto.

• Uno) Artt. 110, 646, 61 n. 7 e n. 11 c.p.

poiché, in unione e concorso fra di loro, per procurarsi ingiusto profitto,

- **SANSONETTI Nicole**, nella sua qualità di socio ed amministratore delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione della **Società Cooperativa Sociale COSTRUIAMO INSIEME**,

- **GUARINO Felice**, nella sua qualità di socio ed amministratore delegato e vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della **Società Cooperativa Sociale COSTRUIAMO INSIEME**,

- **CASTELLO Chiara**, nella sua qualità di socio sino al marzo 2017 e di dipendente della **Società Cooperativa Sociale COSTRUIAMO INSIEME**,

- **DURANTE Alberto**, nella sua qualità di socio dal marzo 2017 e di dipendente della **Società Cooperativa Sociale COSTRUIAMO INSIEME**,

si appropriavano indebitamente di somme di denaro di pertinenza della **Società Cooperativa Sociale COSTRUIAMO INSIEME** pari ad euro **102.316,83** nell'anno 2016, **SANSONETTI Nicole** e **GUARINO Felice** disponendo indebitamente rimborsi per spese personali eseguite dai soci

CASTELLO Chiara, DURANTE Alberto e GUARINO Felice od omettendo di impedire che detti rimborsi fossero posti in essere.

In particolare:

CASTELLO Chiara, nella sua detta qualità, eseguiva spese per la detta società per un ammontare pari ad euro 33.970 mentre riceveva a titolo di anticipo rimborso spese euro 71.684,19 sino al 21.12.2016, così appropriandosi della somma di euro 37.776,49.

DURANTE Alberto, nella sua detta qualità, eseguiva spese personali per euro 24.449,13 utilizzando la carta di credito sul proprio conto corrente personale 3985-4 (accesso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Ag. 6, Taranto) che venivano indebitamente rimborsate dalla cooperativa sino al 30/11/2016.

GUARINO Felice, nella sua detta qualità, eseguiva spese personali per euro 40.041,21 utilizzando la carta di credito del conto corrente personale 3985-4 (accesso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Ag. 6, Taranto) di DURANTE Alberto, previo assenso di quest'ultimo, che venivano indebitamente rimborsate dalla cooperativa sino al 21.12.2016.

Con le aggravanti di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e dell'abuso di relazioni di ufficio e di prestazione di opera.

In Taranto, sino al 21/12/2016

SANSONETTI Nicole, GUARINO Felice, CASTELLO Chiara, DURANTE Alberto.

Due) Artt. 110, 646, 61 n. 7 e n. 11 c.p.

poiché, in unione e concorso fra di loro, per procurarsi ingiusto profitto,

- **SANSONETTI Nicole**, nella sua qualità di socio ed amministratore delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione della **Società Cooperativa Sociale COSTRUIAMO INSIEME**,

- **GUARINO Felice**, nella sua qualità di socio ed amministratore delegato e vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della **Società Cooperativa Sociale COSTRUIAMO INSIEME**,

- **CASTELLO Chiara**, nella sua qualità di socio sino al marzo 2017 e di dipendente della **Società Cooperativa Sociale COSTRUIAMO INSIEME**,

- **DURANTE Alberto**, nella sua qualità di socio dal marzo 2017 e di dipendente della **Società Cooperativa Sociale COSTRUIAMO INSIEME**,

si appropriavano indebitamente di somme di denaro di pertinenza della **Società Cooperativa Sociale COSTRUIAMO INSIEME** negli anni 2017, 2018 e sino al 31/12/2019 per complessivi euro **1.018.332,72**.

CASTELLO Chiara si appropriava di euro **75.000** ricevuti a titolo di anticipazione per spese nell'interesse della società nell'anno 2017, senza eseguire alcuna spesa e senza procedere a restituzione, atteso che in data 31/12/2019 veniva riconosciuto illegittimamente ristorno per uguale ammontare.

SANSONETTI Nicole si appropriava di euro **118.500** ricevuti a titolo di anticipazione per spese nell'interesse della società nell'anno 2017, senza eseguire alcuna spesa e senza procedere a

ASPS

restituzione, atteso che in data 31/12/2019 veniva riconosciuto illegittimamente rimborso per uguale ammontare.

GUARINO Felice si appropriava di euro **290.340,50** ricevuti a titolo di anticipazione per spese nell'interesse della società nell'anno 2017, senza eseguire alcuna spesa e senza procedere a restituzione, atteso che in data 31/12/2019 veniva riconosciuto illegittimamente rimborso per uguale ammontare.

DURANTE Alberto si appropriava di euro **65.342,82** atteso che in data 31/12/2019 veniva riconosciuto illegittimamente rimborso per uguale ammontare a parziale compensazione del credito della società nei suoi confronti a seguito dell'indebito rimborso per spese personali ammontanti ad euro 138.089,17 nell'anno 2017.

SANSONETTI Nicole si appropriava di euro **96.000** ricevuti a titolo di anticipazione per spese nell'interesse della società nell'anno 2018, senza eseguire alcuna spesa e senza procedere a restituzione, atteso che in data 31/12/2019 veniva riconosciuto illegittimamente rimborso per uguale ammontare.

GUARINO Felice si appropriava di euro **118.820** ricevuti a titolo di anticipazione per spese nell'interesse della società nell'anno 2018, senza eseguire alcuna spesa e senza procedere a restituzione, atteso che in data 31/12/2019 veniva riconosciuto illegittimamente rimborso per uguale ammontare.

DURANTE Alberto si appropriava di euro **254.329,40**, atteso che in data 31/12/2019 veniva riconosciuto illegittimamente rimborso per uguale ammontare a compensazione del credito della società nei suoi confronti, a seguito dell'indebito rimborso per spese personali eseguite dal predetto e da SANSONETTI Nicole e GUARINO Felice, mediante l'utilizzo della carta di credito collegata al conto corrente personale del citato DURANTE Alberto nell'anno 2018.

Con le aggravanti di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e dell'abuso di relazioni di ufficio e di prestazione di opera.

In Taranto, sino al 31.12.2019.

di D'AVERSA Antonio

per il reato di cui all'art. 8 del decreto legislativo 74/2000 commesso nell'anno 2016.

LISI Giuseppe

Per il reato di cui agli artt. 56, 640 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 26/11/2020.

Osserva:

Con riguardo al capo 1 ascritto agli indagati sopra indagati, ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo atteso che il reato era improcedibile, per le motivazioni in seguito riportate e da ritenersi condivisibili.

Con riguardo al capo 2) il tribunale del riesame ha riconosciuto il *fumus commissi delicti* ma ha ritenuto il delitto di cui all'art. 646 c.p. consumato negli anni 2017 e 2018 e come tale improcedibile.

Riprendendo le notazioni del GIP si osserva che:

Il reato di appropriazione indebita di cui al capo d'inculpazione provvisoria 1) risulta

Aspo

consumato in data 21 dicembre 2016: all'epoca, l'anzidetto delitto, come previsto ex art. 646, co. III c.p., era perseguibile d'ufficio laddove ricorresse una delle circostanze indicate al n. 11 dell'articolo 61 c.p..

Il terzo comma dell'articolo 646 è stato abrogato, tuttavia, dall'articolo 10 del d.lgs. n. 36/2018, la qual cosa ha reso l'appropriazione indebita, nella maggior parte dei casi, una fattispecie perseguibile soltanto su querela della persona offesa.

Ciò posto, va osservato che:

- il Legislatore, mediante l'articolo 11, co. I del d.lgs. n. 36/2018, ha introdotto l'articolo 649-bis c.p., il quale, nella sua formulazione originaria, prevedeva che *“per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640 terzo comma, 640-ter, quarto comma e per i fatti di cui all'articolo 646 secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale”*;

- il Legislatore, mediante l'articolo 1, comma 4, lett. v) della Legge del 9 gennaio 2019 n. 3 ha aggiunto alla fine del testo dell'anzidetto articolo le parole *“ovvero se la persona è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità”*;

- dalla disamina delle novelle legislative richiamate *supra* emerge che, dal 2018 in poi, **l'appropriazione indebita aggravata ex art. 61, co. I, n. 11 c.p.** era perseguibile d'ufficio soltanto laddove ricorresse un'aggravante ad effetto speciale; soltanto dal 2019 in poi l'anzidetta fattispecie è divenuta perseguibile d'ufficio **anche nei casi in cui la persona offesa avesse riportato un danno di rilevante gravità.**

Quanto al capo 2) Il delitto di cui all'art. 646 c.p. è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenerla come propria

Le somme di denaro di cui alla imputazione sono entrate nella sfera degli indagati negli anni 2017 e 2018, quali somme concesse per anticipazione spese per la società e indebiti rimborsi spese e mai spese per finalità della società cooperativa.

Il 31/12/2019 veniva riconosciuto ristorno per identico ammontare delle somme illecitamente percepite.

Il GIP presso il Tribunale di Taranto aveva ritenuto che il ristorno non fosse un *post factum* finalizzato ad occultare la appropriazione indebita, ma piuttosto segnasse la consumazione del reato, in quanto solo a quella data era definitivamente consumato il reato.

Scrivendo il GIP: La **totale e certa** interversione del possesso delle liquidità evocate nel capo d'inculpazione provvisoria 2) **si è consumata nel 2019**, nel momento in cui il credito della Costruiamo Insieme nei confronti degli odierni indagati è stato definitivamente posto nel nulla mediante il riconoscimento dei ristorni di cui sopra.

Gli anzidetti ristorni, infatti, hanno comportato **l'irreversibile interversione del possesso** delle somme di denaro di cui sopra in capo a Durante, Guarino, Sansonetti e Castello, i quali sono stati esonerati da qualsivoglia obbligo di restituzione in favore dell'anzidetta cooperativa.

Ad ogni buon conto, non pare inutile rammentare che nella giurisprudenza di legittimità relativa al delitto di bancarotta fraudolenta sia stato condivisibilmente e reiteratamente messo in evidenza come costituisce atto distrattivo anche la rinuncia ad esercitare un credito (in **Cass. pen., Sez. V, 6 febbraio 2020, n. 12911** è stato affermato che *“la mancata riscossione di crediti integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'articolo 216, comma 1, L. Fall., poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo delle ragioni di credito che devono concorrere alla formazione dell'attivo patrimoniale”* (in senso analogo, **Cass. pen., Sez. V, 15 novembre 2018, n. 57153**).

10/1

Il Tribunale del riesame ha invece ritenuto che il mancato compimento di spese nell'interesse della società a fronte di denaro ricevuto a tal fine e i rimborsi indebiti di spese personali integrassero di per se' il reato di appropriazione indebita, tanto si deduce dall'utilizzo delle somme per scopi personali e non della società cooperativa.

La circostanza che la società potesse recuperare le somme di denaro iscrivendo crediti nei confronti dei soci è una possibilità che varrebbe sul piano risarcitorio, pertanto l'elusione di questa eventualità mediante indebita compensazione dei crediti attraverso gli illegittimi ristorni costituirebbe un post factum.

Le considerazioni del Tribunale del Riesame, melius re perpensa, appaiono condivisibili, anche alla luce della citazione di Cass. 46475/14, pronunciata in caso analogo.

Pertanto si ritiene che non ricorra la procedibilità del reato per il capo 2.

I militari della GDF, con riferimento a D'AVERSA Antonio, a foglio 41 della informativa del 1/7/22, prot. 320216 hanno concluso per la insussistenza del dolo specifico in ordine al delitto contestato, del fine di consentire a terzi di evadere le imposte sul reddito o l'IVA, avuto anche riguardo alla esiguità degli importi delle fatture emesse (euro 10.660,00).

I militari, sul punto, hanno anche riferito che: La mancanza del dolo specifico emerge dal fatto che trattandosi di cooperativa sociale la stessa (ovvero la società cooperativa COSTRUIAMO INSIEME) ha dichiarato il proprio reddito come "detassato" e ai fini dell'I.V.A. ha riportato un credito annuale di € 129.051,00, pertanto, si ritiene, ..., che l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti non sia stato finalizzato all'evasione di imposte bensì alla creazione di falsi giustificativi di spesa in relazione alle cospicue anticipazioni fatte nei confronti dei soci (nei cui confronti si procede separatamente per il delitto di appropriazione indebita).

Quanto a LISI Giuseppe, commercialista, costui si sarebbe limitato a formulare una istanza di contributo a fondo perduto – decreto rilancio, di cui all'art. 25 del DL 34/20, per sostegno ai soggetti colpiti da emergenza epidemiologica da COVID 19, detta istanza veniva rigettata.

Non v'è prova che detta istanza fosse stata presentata dal commercialista con dolo, trattandosi di mera istanza di contributi non dovuti senza impiego di artifici o raggiri.

Si rinvia ai fogli 3 e 4 della informativa 475003 del 15/10/2021.

Visti gli artt. 408 e 411 c.p.p.

CHIEDE

che l'ill.mo Giudice voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Taranto, 24/10/2022.

Il S. Procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Taranto

(dr. Enrico Bruschi)

